

Edizione di lunedì 15 aprile 2019

IVA

Esterometro sotto la lente di Assonime

di Marco Peirolo

CRISI D'IMPRESA

Responsabilità degli amministratori delle Srl nel nuovo codice della crisi

di Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola

ENTI NON COMMERCIALI

Le novità per il terzo settore non finiscono mai

di Guido Martinelli

REDDITO IMPRESA E IRAP

I costi di natura contravvenzionale sono deducibili dal reddito

di Marco Bargagli

AGEVOLAZIONI

Nozione di datore di lavoro "allargata" anche alle interposte persone

di Sandro Cerato

IVA

Esterometro sotto la lente di Assonime

di Marco Peirolo

I **soggetti stabiliti all'estero**, ma **identificati** in Italia, possono esercitare la **detrazione** dell'Iva con la **fattura elettronica** depositata nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, mentre vanno comunicate con l'**esterometro** soltanto le **fatture soggette a registrazione**.

Sono queste le principali indicazioni che **Assonime**, nella **circolare n. 10/2019**, ha fornito nell'analizzare alcuni chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate in merito all'ambito applicativo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere prevista dall'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#) (c.d. "**esterometro**").

Nel ricordare che il **30 aprile 2019** scadrà il termine per la trasmissione dei **dati relativi ai primi tre mesi dell'anno**, dopo la proroga disposta dal [D.P.C.M. 27.02.2019](#) per le operazioni dei mesi di **gennaio e febbraio** 2019, l'Associazione esamina innanzi tutto il contenuto della [risposta all'interpello n. 67/2019](#), riguardante le **operazioni intercorse con soggetti esteri identificati ai fini Iva in Italia**.

L'interpello è diretto a sapere se i **soggetti stabiliti in Italia** abbiano l'obbligo di emettere fattura elettronica nei confronti dei soggetti soltanto identificati nel territorio dello Stato e l'Agenzia risponde in senso affermativo, siccome l'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#) – dopo la modifica operata dall'[articolo 15 D.L. 119/2018](#) – dispone che i soggetti obbligati a tale adempimento sono **esclusivamente quelli stabiliti nel territorio dello Stato**.

Per effetto del rinvio al **comma 3**, contenuto nel successivo **comma 3-bis** dello stesso [articolo 1 D.Lgs. 127/2015](#), gli operatori coinvolti nell'esterometro sono **gli stessi per i quali è previsto l'obbligo di emettere e ricevere fatture in formato elettronico**, vale a dire i **soggetti passivi stabiliti in Italia**.

Pertanto, questi ultimi sono tenuti ad **emettere fattura elettronica** per le operazioni, attive e passive, che hanno come controparte **soggetti stabiliti in Italia**; i medesimi soggetti devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni che hanno come controparte **soggetti non stabiliti** nel territorio nazionale.

Dalle disposizioni in esame si desume, inoltre, che i **soggetti soltanto identificati in Italia, direttamente o mediante rappresentante fiscale, non** sono tenuti ad emettere **fatture elettroniche** e, quindi, **non** sono obbligati neppure alla trasmissione dell'**esterometro**.

Sempre in merito ai rapporti tra **fattura elettronica** ed **esterometro**, l'Agenzia ha ribadito che i soggetti passivi stabiliti in Italia che effettuano operazioni nei confronti di soggetti soltanto identificati nel territorio dello Stato **possono evitare l'esterometro** se decidono di **emettere le fatture in formato elettronico**.

La [risposta n. 67/2019](#) fornisce anche chiarimenti in merito alla **documentazione necessaria per esercitare la detrazione dell'Iva** da parte dei **soggetti non stabiliti**, ma **identificati in Italia**.

In caso di **emissione della fattura elettronica**, tuttavia, l'Agenzia ha precisato che deve essere assicurata al cessionario/committente non stabilito la possibilità di ottenere **copia cartacea della fattura**, ove lo stesso ne faccia richiesta. Ai fini del rilascio di tale copia è richiesto **l'intervento di un pubblico ufficiale che ne attesti la conformità all'originale** ai sensi dell'articolo 23 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Assonime individua una **soluzione alternativa**, considerando rilevante, ai fini della detraibilità dell'imposta, la **fattura elettronica emessa dal cedente/prestatore**, con decorrenza dei termini per l'esercizio della detrazione a partire dalla **data di presa in visione del documento** nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia in cui la fattura è stata depositata.

Tale soluzione, peraltro, troverebbe conferma nel [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757/2018](#) e nei chiarimenti resi con la [Faq n. 30 del 27 novembre 2018](#), laddove – per le operazioni poste in essere dai soggetti stabiliti in Italia nei confronti di soggetti soltanto identificati nel territorio dello Stato – è prevista un'apposita procedura di **fatturazione elettronica**, con inserimento nel file XML del valore predefinito “**0000000**” nel campo “**codice destinatario**”, salvo che il cessionario/committente comunichi uno **specifico indirizzo telematico** (PEC o codice destinatario).

Assonime esamina anche il contenuto della [risposta all'interpello n. 85/2019](#), riguardante le **operazioni intercorse con soggetti esteri rientranti nel regime di franchigia delle piccole imprese**.

L'interpello è volto a sapere se i **soggetti passivi stabiliti** nel territorio dello Stato siano tenuti ad indicare nell'**esterometro** gli acquisti di beni e servizi presso **operatori esteri privi di partita Iva** (nella specie, si è trattato di un fornitore inglese).

L'Agenzia ha ritenuto che l'**esterometro** sia obbligatorio anche per le predette operazioni, in quanto riferito alle operazioni, attive e passive, poste in essere con soggetti non stabiliti in Italia, **senza che assumano rilevanza ulteriori requisiti**.

Ai fini dell'obbligo in esame, nella risposta si afferma che **non rileva neppure che l'operazione sia effettuata nel territorio dello Stato** e, sul punto, tale circostanza può ricavarsi anche dalle specifiche tecniche indicate al [provvedimento n. 89757/2018](#): in merito alla compilazione del campo “natura” delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti è, infatti, previsto il **codice “N2”** per le operazioni non soggette a Iva per **carenza del presupposto territoriale**.

L'Associazione non condivide la conclusione cui giunge l'Agenzia delle Entrate, in quanto dal **punto 4.1.3** delle **specifiche tecniche** allegate al [provvedimento n. 89757/2018](#) si evince che, per gli acquisti di beni e servizi presso soggetti esteri, i dati da trasmettere sono quelli relativi alle **fatture ricevute soggette a registrazione** e questa circostanza non necessariamente si verifica in casi analoghi a quello che ha formato oggetto della [risposta all'interpello n. 85/2019](#).

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CRISI D'IMPRESA

Responsabilità degli amministratori delle Srl nel nuovo codice della crisi

di Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola

L'[articolo 378](#) del **nuovo codice della crisi e dell'insolvenza** (D.Lgs. 14/2019) contiene due commi che hanno modificato rispettivamente gli [articoli 2476](#) e [2486 cod. civ.](#).

In particolare, nell'[articolo 2476 cod. civ.](#), è stato aggiunto il **comma 6** che prevede una **maggior responsabilità degli amministratori** rispetto agli **obblighi di conservazione del patrimonio sociale**, in quanto prevede espressamente che essi rispondono verso i creditori quando il patrimonio sociale risulta **insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti**.

Nell'[articolo 2486 cod. civ.](#) è stato invece aggiunto il **comma 3** che introduce, così come previsto nella legge delega, un criterio di **liquidazione dei danni** conseguenti all'inosservanza dell'obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una **causa di scioglimento**, al solo fine di **preservare integrità e valore del patrimonio sociale**.

Si tratta quindi di disposizioni legislative che incidono sul sistema generale della **responsabilità degli amministratori di società di capitali**, anche **al di fuori di una procedura concorsuale**; con l'aggiunta che il nuovo codice ha reintrodotto l'**azione di responsabilità dei creditori sociali** anche nelle **Srl in bonis**, normativa già presente, **ante riforma del 2003 del diritto societario**, nel **codice civile** per espresso rinvio contenuto nell'[articolo 2487, comma 2](#), che prevedeva che l'[articolo 2394 cod. civ.](#) si applicasse anche alle Srl.

In realtà, tra gli addetti ai lavori, pur in assenza di una specifica previsione normativa, è sempre stata considerata esperibile l'**azione dei creditori sociali**. Si pensi, ad esempio:

- all'**applicazione analogica dell'articolo 2394 cod. civ.** alle Srl;
- all'esercizio in via di **surrogatoria ex articolo 2900 cod. civ.** dell'**azione spettante alla società**;
- all'inquadramento della fattispecie in quello dell'**illecito aquiliano ex articolo 2043 cod. civ..**

Diversamente, in sede fallimentare, mai è stata messa in dubbio la **legittimazione del curatore** stante il generico richiamo contenuto nell'[articolo 146, comma 2, lett. a\) L.F.](#), alle **"azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori"**.

In definitiva quindi, le novità introdotte dall'[articolo 378 D.Lgs. 14/2019](#) ripropongono quanto già contenuto nel **codice civile**, ante riforma 2003, e sono **di scarsa rilevanza in sede fallimentare**, in quanto era **già riconosciuta al curatore la legittimità ad esperire l'azione di responsabilità dei creditori sociali** anche quando la società fallita era una Srl.

Sul punto è importante evidenziare come l'[articolo 255 D.Lgs. 14/2019](#), riformulando l'attuale **articolo 146 comma 2, L.F.**, attribuisce al curatore la legittimazione a "**promuovere o perseguire**" anche separatamente,

- **l'azione sociale di responsabilità;**
- **l'azione dei creditori sociali** prevista dall'[articolo 2394](#) e dall'[articolo 2476, comma 6, cod. civ.:](#)
- l'azione prevista dall'[articolo 2476, comma 7, cod. civ.:](#);
- l'azione prevista dall'[articolo 2497, comma 4, cod. civ.:](#);
- **tutte le altre azioni di responsabilità** che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

Con tale disposizione l'intento del Legislatore è stato quello di **tutelare i creditori** e di **riconoscere maggiore responsabilità agli amministratori** della società *in bonis*, inducendoli ad una **gestione più oculata** al fine di evitare che possano mettere in atto **comportamenti opportunistici e condotte altamente rischiose**.

Per tale motivo con il **nuovo articolo 255 D.Lgs. 14/2019** si è voluto coprire l'intera gamma delle **azioni di responsabilità** che possono essere esperite dal **curatore**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Scopri le sedi in programmazione >

ENTI NON COMMERCIALI

Le novità per il terzo settore non finiscono mai

di Guido Martinelli

In questi giorni si sono accavallati, per il **terzo settore** tre provvedimenti che impongono una riflessione attenta. Il primo è la **nota del Ministero del Lavoro n. 3650 del 12.04.2019**.

Il provvedimento di prassi amministrativa, rispondendo ad un quesito trasmesso dalla **Regione Abruzzo**, ha chiarito che **l'oggetto sociale** degli enti del terzo settore “*non potrà esplicarsi nell'inserimento pedissequo nello statuto di un elenco di tutte le attività previste dall'articolo 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito e come tale non conoscibile l'oggetto sociale*”.

Pertanto, contrariamente a quanto era apparso dai primi pronunciamenti di prassi, il Ministero ritiene che la **varietà dei possibili settori di attività di interesse generale** non debba portare ad eludere agli **obblighi di trasparenza e conoscibilità** nei confronti dei terzi, ai quali deve essere riconosciuto il diritto di aderire ad una compagnie di cui siano **chiaramente individuate le attività e le finalità**.

Il Ministero ricorda che sarà sempre possibile **modificare l'oggetto sociale** inserendo **nuove attività** o **eliminando attività** che l'ente ritiene di non svolgere più.

Quindi, se pur questo debba o possa significare successivi interventi di modifica agli statuti, **non si dovranno prevedere tutte le attività astrattamente praticabili dall'ente del terzo settore ma solo quelle effettivamente svolte**.

Se dette indicazioni, a poche settimane dalla scadenza del termine previsto per le **modifiche statutarie** (si ricorda che il **2 agosto 2019** è l'ultimo giorno per l'adozione della **delibera di approvazione**, ma che, stante il **periodo feriale** e la necessità di convocare l'assemblea con il **preavviso statutario**, molte associazioni si stanno **già apprestando a licenziare i nuovi testi statutari**), appaiono quasi tardive, a diversa conclusione si potrebbe arrivare esaminando le novità contenute nei rimanenti due documenti di cui si deve dare notizia.

Il primo è una corposa **circolare** (sono circa 150 pagine) antecedente di un paio di giorni al provvedimento ministeriale sopra illustrato, del **Consiglio nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili**, dal titolo significativo: “*Riforma del terzo settore: elementi professionali e criticità applicative*”.

L'obiettivo è quello di fare il punto sullo stato dell'arte della riforma, facendo emergere le **criticità esistenti** e le possibili **soluzioni**.

La **lettura** produce alcune considerazioni di estremo interesse e importanza per il momento attuale delle associazioni **potenzialmente interessate all'ingresso nel terzo settore**.

Intanto nel documento si afferma quello che tutti ormai già pensavamo: “**la realtà è che oggi la data di operatività del runts risulta spostata in avanti, verosimilmente alla metà del 2020**”.

Prendendo per buona questa affermazione (che lo scrivente considera anche ottimistica) **le disposizioni del titolo X del codice del terzo settore** (ossia la quasi totalità delle norme di carattere fiscale collegate alla riforma) **troveranno applicazione non prima del 1° gennaio 2021**.

Pertanto, la possibilità di applicare la disciplina delle **Onlus**, la **L. 398/1991** e l'[articolo 148, comma 3, Tuir](#), sussistendone i presupposti, potrà avvenire sicuramente per gli enti interessati sia per il **vigente** che per il **prossimo periodo di imposta**.

Ma la vera novità è altra.

Infatti il documento dei Dottori commercialisti espressamente riporta quanto segue: “... **per la continuità delle agevolazioni degli iscritti preesistenti si è affermata l'interpretazione secondo la quale non sarebbe vincolante adeguare in via assoluta gli statuti entro il 3 agosto 2019...**”

Questo in quanto, per le **Onlus**, la specifica disciplina portata dal **D.Lgs. 460/1997** continuerà ad avere vigore fino al **primo periodo di imposta successivo all'attivazione del Runts**; per le **odv** e le **aps**, invece, la motivazione troverebbe fondamento nella previsione di cui all'**articolo 54 del codice del terzo settore**.

L'[articolo 54, comma 2, D.Lgs. 117/2017](#), infatti, prevede che, al momento della trasmigrazione dell'elenco degli iscritti dagli attuali registri delle odv e delle aps nel **registro unico nazionale del terzo settore**, gli uffici avranno 180 giorni per chiedere **l'integrazione della documentazione** esistente e, comunque, come prevede il **comma 4, “fino al termine delle verifiche di cui al comma due gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica”**.

Di conseguenza, seguendo questa tesi, **il termine dei 24 mesi** (ossia quello **in scadenza al 3 agosto** prossimo) previsto dall'[articolo 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017](#) **andrebbe ad impattare esclusivamente sulla possibilità, concessa se venisse rispettato il termine, esclusa in caso di modifica successiva, di operare le modifiche allo statuto mediante semplice assemblea ordinaria**.

La tesi, sia pure rispettabilissima, rimane intrisa di **dubbi interpretativi**.

La **odv** o **aps** che non modificasse lo statuto sarebbe comunque tenuta agli **altri adempimenti di carattere extrafiscale** previsti dal **codice del terzo settore** (**pubblicità dei compensi, dei bilanci, percentuale dei lavoratori sui volontari, ecc.**)?

Potremmo trovarci di fronte ad **aps, costituite dopo il 3 agosto 2017**, tenute all'integrale rispetto del registro e **aps, costituite prima, che, non adeguando lo statuto, potranno evitare gli obblighi** del codice ma **continuare a goderne dei benefici?**

E per entrambe **varrebbero le medesime agevolazioni fiscali?**

Un chiarimento ufficiale per il mondo del non profit appare indispensabile

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

I costi di natura contravvenzionale sono deducibili dal reddito

di Marco Bargagli

Con il **D.L. 16/2012**, nell'ambito della **riforma dei costi da reato**, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico **importanti disposizioni** sul tema della **indeducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo** nonché in materia delle sanzioni applicabili in ordine all'utilizzo di **componenti reddituali negativi** relativi a **beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati**, modificando il precedente contesto giuridico di riferimento previsto dalla **L. 537/1993**.

Sullo specifico tema, sono stati diramati importanti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate, con la [circolare 32/E/2012](#) che si è espressa sulle tematiche di seguito evidenziate:

- presupposti per la **contestazione dell'indeducibilità dei costi**;
- riflessi della norma in tema di **fatture soggettivamente inesistenti**;
- **trattamento sanzionatorio** connesso **all'indeducibilità dei costi e delle spese per beni e servizi** direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi;
- nuova disciplina in materia di spese o altri componenti negativi relativi a fatture **oggettivamente inesistenti**;
- **trattamento sanzionatorio** in caso di spese o altri componenti negativi **esposti in fatture oggettivamente inesistenti**.

Come **espressamente chiarito dalla circolare in rassegna**, al fine di **limitare l'effetto della indeducibilità alle fattispecie di reato più gravi**, il legislatore ha stabilito, in primo luogo, che siano **indeducibili i costi e le spese direttamente utilizzati per la commissione dei soli delitti**, con la conseguenza di **escludere che l'indeducibilità colpisca**, come previsto dalla **previgente disciplina**, anche i **costi direttamente utilizzati per la commissione di reati contravvenzionali**.

Per tale motivo, sotto il profilo **dell'elemento soggettivo del reato**, la novella normativa prevede che, ai fini **dell'indeducibilità dei costi, rilevino i soli delitti non colposi**, mentre **rimane salva la deducibilità degli oneri correlati al compimento dei delitti colposi**, tenuto conto **della non intenzionalità**, in tali ipotesi, della condotta e quindi del **difetto di finalizzazione dei costi sostenuti al compimento dei delitti**.

A tale fine, il citato documento di prassi, **pone alcuni esempi**.

Nello specifico, potrà essere contestata **l'indeducibilità del costo** afferente all'acquisto di **merce di illecita provenienza**, in relazione al quale il pubblico ministero **abbia esercitato**

l'azione penale per il delitto di ricettazione previsto dall'[articolo 648 c.p.](#):

Di contro, **nessuna contestazione**, sotto il profilo della **indeducibilità del relativo costo**, potrà essere mossa al contribuente nei confronti del quale il pubblico ministero abbia ritenuto di procedere ai sensi dell'[articolo 712 c.p.](#) per il **reato contravvenzionale di acquisto di cose di sospetta provenienza** che, come noto, viene punito **soltanto a titolo di colpa**.

Coerentemente, proprio in tema della **deducibilità dei costi e delle spese sostenuti nell'ipotesi di reati contravvenzionali**, si è espressa la **suprema Corte di Cassazione**, sezione quinta civile, con la [sentenza 4578/19 del 15.02.2019](#).

La **controversia risolta in apicibus** riguardava il recupero a tassazione operato da parte dell'Agenzia delle entrate la quale, ai sensi dell'[articolo 14, comma 4-bis, L. 537/1993](#), aveva **recuperato a tassazione i costi sostenuti dalla società nella realizzazione di un complesso alberghiero**, a fronte delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, in base alle quali erano stati ipotizzati reati di **lottizzazione abusiva**.

I giudici di piazza Cavour hanno confermato un importante principio: qualora vengano **contestati solo reati di natura contravvenzionale**, non potranno essere ripresi a tassazione i correlati costi.

Tuttavia, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato come le **inchieste seguite agli accertamenti sul complesso delle autorizzazioni conseguite dagli enti territoriali, regionale e comunale**, ed all'attività imprenditoriale conseguente, relativa alla **realizzazione dell'insediamento turistico-alberghiero ad opera di una società**, sono **confluite non solo nella contestazione di reati contravvenzionali**, ma anche in **processi per delitti non colposi quali la corruzione e la truffa aggravata**.

Ciò premesso, gli ermellini hanno chiarito che è necessario esperire un **accertamento di fatto**, all'esito del quale **sarà possibile formulare un giudizio** che faccia ritenere **definitivamente** la fattispecie in rassegna soggetta alle disposizioni previste dall'[articolo 14, comma 4-bis, L. 537/1993](#), con **conseguente deducibilità dei costi derivanti dal reato di natura contravvenzionale (es. lottizzazione abusiva)**.

In subordine, qualora dalle condotte venga verificata **l'emersione di delitti non colposi (es. corruzione e truffa aggravata)** e sia **riscontrata la diretta utilizzazione dei costi per il compimento di delitti non colposi**, sarà ancora **giustificabile l'ineducibilità dei costi e delle spese sostenute**.

Quindi, per effetto delle **attuali disposizioni**:

- risultano **ineducibili**, dal reddito d'impresa, i costi e le spese utilizzati per il compimento di atti o attività **qualificabili come delitto non colposo**, per il quale il Pubblico Ministero abbia esercitato l'azione penale;

- in caso di **reati contravvenzionali**, gli **elementi negativi di reddito** sono soggetti alle **ordinarie disposizioni previste per la deducibilità dei costi**.

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Nozione di datore di lavoro "allargata" anche alle interposte persone

di Sandro Cerato

Il **contribuente** che svolge prevalentemente l'attività nei confronti di una società **riconducibile direttamente o indirettamente al datore di lavoro** (o all'**ex datore di lavoro** nei due anni precedenti) è **escluso dal regime agevolativo** a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica la predetta causa.

È quanto emerge dalla lettura della [circolare 9/E/2019](#) con cui l'Agenzia ha fornito importanti chiarimenti in relazione alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019 in merito alle nuove cause di esclusione legate alle **partecipazioni di controllo nelle Srl** e all'esercizio **prevalente dell'attività nei confronti del datore di lavoro o dell'ex datore di lavoro** nei due anni precedenti (nuova **lett. d-bis** dell'[articolo 1, comma 5, L. 190/2014](#)).

Concentrando l'attenzione sulla **seconda** delle due predette cause di esclusione, la disposizione normativa intende evitare che il **soggetto in regime forfettario** svolga in prevalenza (per più del **50%** in termini di **ricavi o compensi** incassati) l'attività nei confronti dell'attuale datore di lavoro, o di colui che lo è stato nei due anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetto direttamente o indirettamente riconducibili al predetto datore di lavoro.

Al fine di individuare i **soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al datore di lavoro**, l'Agenzia delle entrate precisa che si debba aver riguardo ai soggetti controllanti, controllati e collegati, ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#), al datore di lavoro stesso.

Pertanto, opera la causa di esclusione in esame laddove il **contribuente in regime forfettario** svolga in prevalenza l'attività nei confronti di una società controllata dal datore di lavoro, tenendo conto che la nozione di controllo ricomprende anche le partecipazioni con le quali è possibile esercitare un'influenza dominante nell'assemblea, ovvero in virtù di appositi vincoli contrattuali.

Ad esempio, un **contribuente forfettario che riceve più della metà dei compensi o ricavi dalla società controllata dal suo datore di lavoro** fuoriesce dal regime agevolativo anche se formalmente con tale società non ha alcun vincolo di subordinazione.

L'Agenzia precisa altresì che, nella nozione di controllo, si deve tener conto anche dei **voti spettanti alle interposte persone**, intendendosi per tali i **familiari di cui all'[articolo 5 Tuir](#)**, ossia **il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo**.

Pertanto, la **società “controllata” dal datore di lavoro** (o ex datore di lavoro) del contribuente forfettario è anche quella **società in cui il coniuge il datore di lavoro possiede il controllo tramite il coniuge** o altro familiare indicato nell'[articolo 5 Tuir](#).

Ad esempio, se la **ditta Mario Rossi**, datore di lavoro del contribuente forfettario **Paolo Bianchi**, possiede il **5% della società Alfa Srl**, il cui **50%** è posseduto dalla moglie del sig. **Mario Rossi**, e **più del 50% dei compensi o ricavi percepiti da Paolo Bianchi provengono dalla società Alfa Srl**, si determina la **fuoriuscita dal regime forfettario a partire dal periodo d'imposta successivo**.

Alle medesime conclusioni si deve pervenire anche laddove il **contribuente forfettario non sia legato da un rapporto di lavoro dipendente** con il soggetto verso il quale svolge l'attività prevalente, poiché secondo l'Agenzia delle entrate la nozione di **datore di lavoro** ricomprende anche i **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** qualificati ai fini reddituali quali **redditi assimilati al lavoro autonomo** di cui all'[articolo 50 Tuir](#).

In tale ambito **sono ricompresi anche gli amministratori di società**, ai quali sarà quindi applicabile la **causa di esclusione in esame** qualora, svolgendo un'attività in regime forfettario, percepiscano **più del 50% dei ricavi o dei compensi dalla società amministrata** (o amministrata nei due anni precedenti) o da **altri soggetti direttamente o indirettamente riconducibili**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Scopri le sedi in programmazione >